

Decreto di Governo

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 229 / 2024

OGGETTO: NORME TRANSITORIE L.R. 19/2023. COMUNE DI FANO - PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA CONFORMITA' AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 26 TER E 26 L.R. 34/92 RELATIVO ALLA VARIANTE AL VIGENTE PRG PER LA TRASFORMAZIONE DI UN'AREA DA "ZONA E3 AGRICOLE DI RISPETTO" A "ZONA F5 PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO" - AREA PER MANUFATTI E ATTREZZATURE DELLA PROTEZIONE CIVILE - DELIBERE DI C.C. N. 222 DEL 20/12/2023 DI ADOZIONE E N. 127 DEL 22/07/2024 DI ADOZIONE DEFINITIVA

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **undici** del mese di **settembre** alle ore **10:30** negli uffici della Provincia di Pesaro e Urbino, viale Gramsci n. 4, il **PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PAOLINI GIUSEPPE**, con la partecipazione e assistenza del **SEGRETARIO GENERALE CANCELLIERI MICHELE**, che garantisce la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, ha assunto il seguente decreto:

Richiamata la PROPOSTA N. 3098/2024 sottoscritta dal dirigente del SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE recante ad oggetto: "**NORME TRANSITORIE L.R. 19/2023. COMUNE DI FANO - PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA CONFORMITA' AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 26 TER E 26 L.R. 34/92 RELATIVO ALLA VARIANTE AL VIGENTE PRG PER LA TRASFORMAZIONE DI UN'AREA DA "ZONA E3 AGRICOLE DI RISPETTO" A "ZONA F5 PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO" - AREA PER MANUFATTI E ATTREZZATURE DELLA PROTEZIONE CIVILE - DELIBERE DI C.C. N. 222 DEL 20/12/2023 DI ADOZIONE E N. 127 DEL 22/07/2024 DI ADOZIONE DEFINITIVA**" e di seguito integralmente riportata:

«**Vista** la legge regionale n. 19 del 30 novembre 2023 “*Norme della pianificazione per il governo del territorio*”, entrata in vigore il 1° gennaio 2024;

Visto in particolare il comma 12, lett. a) del suddetto articolo 33 della L.R. n. 19/2023, in base al quale è stabilito che:

“12. Fatta salva l'applicazione della normativa statale vigente, nonché la possibilità di varianti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con le procedure di cui alla l.r. 34/1992, fino all'adozione dei PUG e comunque non oltre il termine di quarantotto mesi di cui al comma 4, nel rispetto delle misure di salvaguardia di cui al PPR che nel suddetto periodo siano divenute applicabili, possono essere apportate agli strumenti urbanistici comunali di cui al comma 8 esclusivamente:

a) le varianti previste dagli articoli 15, comma 5, 26-bis, 26 ter e 26 quater della l.r. 34/1992 con le procedure ivi previste; ...”;

Vista la legge regionale 05 agosto 1992, n. 34;

Visti in particolare:

- l'art. 26 comma 3 della L.R. 34/92 in base al quale la provincia esprime un parere sulla conformità del P.R.G. con la normativa vigente e con le previsioni dei piani territoriali e dei programmi di carattere sovracomunale e, in particolare, con le previsioni e gli indirizzi del PPAR, del PIT e del PTC, ove vigenti;

- l'art. 26-ter “*Disposizioni relative al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di regioni, province e comuni*”, in base al quale è stabilito che qualora il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, costituisca variante allo strumento urbanistico generale, è sottoposto alla verifica di conformità da parte della Provincia competente, ai sensi del suddetto art. 26.

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale delle Marche n. 197 del 03.11.1989 (P.P.A.R.).

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con deliberazione di questo Consiglio n.109 del 20 luglio 2000 e succ. varianti.

Vista e condivisa la relazione prot. 35269 del 05/09/2024, a firma del responsabile del procedimento, arch. Simone RIDOLFI, e della titolare della E.Q. 3.6, arch. Marzia DI FAZIO, contenente l'esito dell'istruttoria dal quale risultano accertati i presupposti per rilasciare, riguardo alla variante in oggetto, parere favorevole di conformità, senza rilievi, ai

sensi dell'art. 26 c. 3 della L.R. 34/1992; parere allegato quale parte integrante e sostanziale al presente decreto presidenziale.

Preso atto che, come attestato nella suddetta relazione:

- l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimento, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali;
- i suddetti funzionari non si trovano, così come dagli stessi dichiarato nella richiamata relazione istruttoria, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;

Visto che il sottoscritto Dirigente, nel formulare la presente proposta, non si trova in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;
- la Legge Regionale 3 aprile 2015, n. 13 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la L.R. 30 novembre 2023, n. 19 *“Norme della pianificazione per il governo del territorio”*;
- la L.R. 5 agosto 1992, n. 34 *“Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”*;

- lo Statuto dell'Ente.

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL), espresso dal sottoscritto Dirigente del Servizio 3 *“Amministrativo - Ambiente - Trasporto privato - Urbanistica - Pianificazione Territoriale”*.

Visto:

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modificazioni ed integrazioni.

Esaminato dal Servizio Ragioneria.

PROPONE

1. **Di esprimere**, ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L.R. 34/92 - riguardo alla variante al vigente P.R.G. in oggetto, relativa alla trasformazione di un'area da “Zona E3 agricole di rispetto” a “Zona F5 per attrezzature di interesse collettivo” - Area per manufatti e attrezzature della Protezione Civile adottata dal Comune di Fano con delibere C.C. n. 222 del 20/12/2023 e n. 127 del 22/07/2024 - parere favorevole di conformità, senza rilievi, con la normativa vigente e con le previsioni dei piani territoriali e dei programmi di carattere sovracomunale e, in particolare, con le previsioni e gli indirizzi del PPAR, del PIT e del PTC.
2. **Di dare mandato agli uffici di inviare** il presente decreto presidenziale e gli elaborati firmati digitalmente al Comune di Fano ai fini dell'approvazione definitiva entro 15 giorni dal suo ricevimento, come previsto dall'art. 26-ter comma 2 della L.R. 34/92.
3. **Di dare atto** che, ai sensi del comma 9 dell'art. 26 della L.R. 34/92, il Comune è tenuto a trasmettere l'atto di approvazione della variante alla Provincia.
4. **Di pubblicare** in forma integrale il presente Decreto sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei provvedimenti adottati dagli Organi di indirizzo politico pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell'Ente,

secondo quanto previsto dall'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5. **Di rappresentare** che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.
6. **Di dichiarare** l'immediata eseguibilità dell'atto in quanto lo stesso ha carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Sottoscritta dal Dirigente
PACCHIAROTTI ANDREA
con firma digitale»

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Esaminata la sopra riportata proposta di decreto e ritenuto di condividerne le motivazioni e di farla quindi integralmente propria;

Richiamata l'art. 1, comma 55, della Legge 56/2014;

Richiamato, altresì, l'art. 23 dello Statuto dell'Ente;

DECRETA

1. **Di esprimere**, ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L.R. 34/92 - riguardo alla variante al vigente P.R.G. in oggetto, relativa alla trasformazione di un'area da "Zona E3 agricole di rispetto" a "Zona F5 per attrezzature di interesse collettivo" - Area per manufatti e

attrezzature della Protezione Civile adottata dal Comune di Fano con delibere C.C. n. 222 del 20/12/2023 e n. 127 del 22/07/2024 - parere favorevole di conformità, senza rilievi, con la normativa vigente e con le previsioni dei piani territoriali e dei programmi di carattere sovracomunale e, in particolare, con le previsioni e gli indirizzi del PPAR, del PIT e del PTC.

2. Di dare mandato agli uffici di inviare il presente decreto presidenziale e gli elaborati firmati digitalmente al Comune di Fano ai fini dell'approvazione definitiva entro 15 giorni dal suo ricevimento, come previsto dall'art. 26-ter comma 2 della L.R. 34/92.

3. Di dare atto che, ai sensi del comma 9 dell'art. 26 della L.R. 34/92, il Comune è tenuto a trasmettere l'atto di approvazione della variante alla Provincia.

4. Di pubblicare in forma integrale il presente Decreto sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei provvedimenti adottati dagli Organi di indirizzo politico pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5. Di rappresentare che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

6. Di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto in quanto lo stesso ha carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
CANCELLIERI MICHELE
(sottoscritto con firma digitale)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PAOLINI GIUSEPPE
(sottoscritto con firma digitale)